II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1994

che modifica la decisione 88/234/CEE relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(94/336/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando che la decisione 88/234/CEE della Commissione [3], modificata da ultimo dalla decisione 93/445/CEE [4], ha previsto alcuni metodi di classificazione che possono essere impiegati nel Regno Unito;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3220/84, gli Stati membri possono essere autorizzati ad ammettere una presentazione diversa dalla presentazione tipo definita nello stesso articolo, qualora la prassi commerciale o esigenze tecniche rendano possibile tale deroga;

considerando che, nel Regno Unito, le esigenze tecniche attinenti all'impiego del metodo di classificazione e quindi alla prassi commerciale non prevedono l'obbligo, per una parte del settore, di asportare rognoni, sugna e diaframma; che di ciò conviene tener conto nell'adeguamento del peso alla presentazione tipo;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 88/234/CEE è inserito il seguente articolo:

« *Articolo 2 bis*

In deroga alla presentazione tipo di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3220/84, non è necessario asportare la sugna, i rognoni e il diaframma delle carcasse di suino prima della pesatura e della classificazione. Per poter stabilire la quotazione delle carcasse di suino in maniera comparabile, il peso a caldo constatato viene ridotto:

— di 0,7 kg per le carcasse di suino fino a 56 kg,

— di 1,1 kg per le carcasse di suino di peso compreso tra 56,5 e 74,5 kg,

— di 1,6 kg per le carcasse di suino di peso superiore a 75 kg. »

Articolo 2

Il Regno Unito è destinatario della presente decisione.

Essa si applica a partire dal 1° luglio 1994.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 301 del 20. 11. 1984, pag. 1.
[2] GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 5.
[3] GU n. L 105 del 26. 4. 1988, pag. 15.
[4] GU n. L 208 del 19. 8. 1993, pag. 36.